



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)**

**e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2015**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	10
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	18
Disegno di legge .....	»	23
Testo dell'accordo di esecuzione delle sentenze e di estradizione in lingua ufficiale e facente fede .....	»	27
Testo dell'accordo di esecuzione delle sentenze e di estradizione prevalente in caso di controversia .....	»	32
Testo dell'accordo sul trasferimento delle persone condannate in lingua ufficiale e facente fede .....	»	38
Testo dell'accordo sul trasferimento delle persone condannate prevalente in caso di controversia .....	»	47

ONOREVOLI SENATORI. -

- a) *disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione del 12 febbraio 1971 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Rabat il 1° aprile 2014.*

Con l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, si è inteso modificare - per rendere più efficace la cooperazione tra i due Paesi - alcune disposizioni presenti nella Convenzione del 1971 in materia di estradizione.

In particolare, l'Accordo in esame disciplina in maniera più sistematica i presupposti in presenza dei quali l'estradizione può essere concessa, nonché i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi.

L'articolo 1 dell'Accordo, infatti, nel disciplinare l'ambito d'applicazione dell'estradizione, sancisce il principio della doppia incriminabilità ed individua i reati che possono dar luogo all'estradizione attraverso il metodo cosiddetto «eliminatorio», disponendo - nell'ipotesi di estradizione processuale - l'estradibilità per i reati puniti con pena non inferiore ad un anno, e nell'ipotesi di estradizione esecutiva, l'estradibilità nei casi in cui la pena complessiva da scontare sia di almeno sei mesi.

La disposizione in esame disciplina, inoltre, l'ipotesi in cui la domanda di estradi-

zione concerna più fatti - reato, alcuni dei quali non rispettino i limiti di pena suindicati e l'ipotesi in cui l'estradizione viene richiesta per reati di natura finanziaria.

L'articolo 2 dell'Accordo disciplina l'ipotesi in cui l'estradizione viene richiesta per un reato punibile dalla legge dello Stato richiedente con la pena di morte, disponendo che, in caso di estradizione processuale, lo Stato richiedente applicherà la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato richiesto e, in caso di estradizione esecutiva, l'estradizione non sarà concessa, salvo che la pena inflitta dallo Stato richiedente sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato richiesto.

L'articolo 3 disciplina i casi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione. Tra questi, oltre alle ipotesi tradizionalmente previste nei trattati e nelle convenzioni in materia (amnistia, prescrizione, esistenza di un giudicato) è contemplato:

- il rifiuto delle domande di estradizione richiesta per reati militari;

- il rifiuto laddove vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa: sul punto è peraltro precisato che la circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione.

L'articolo 4 prevede, quali motivi di rifiuto facoltativi, l'ipotesi in cui lo Stato richiesto abbia la anch'esso giurisdizione sul reato per i quali l'estradizione è richiesta ed intenda sottoporre la persona a procedimento penale, nonché l'ipotesi in cui, avuto riguardo all'età, alle condizioni di salute o

ad altre condizioni personali della persona richiesta, l'extradizione appare incompatibile con valutazioni di carattere umanitario.

L'articolo 5 abroga gli articoli 34 e 35 della Convenzione, che contemplavano alcune ipotesi di ammissibilità ovvero di rifiuto dell'extradizione, disciplinate dagli articoli 1 e 3 dell'Accordo.

L'articolo 6, relativo alla traduzione e alla forma degli atti, dispone che la domanda di estradizione e i documenti relativi alla procedura vengano redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da una traduzione in lingua francese, nonché che gli atti e i documenti sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.

L'articolo 7 dell'Accordo aggiuntivo, introducendo - dopo l'articolo 38 della Convenzione - l'articolo 38-bis disciplina l'ipotesi della procedura semplificata dell'extradizione, consentendo di prescindere dalle regole di documentazione previste dall'articolo 36 della Convenzione in presenza del consenso dell'estradando; consenso che è valido solo se reso, alla presenza di un difensore, ad un rappresentante del potere giudiziario, che deve informare l'estradando dei diritti riconosciutigli dalle disposizioni normative.

L'articolo 8 integra le disposizioni dell'articolo 42 della Convenzione sulla decisione della richiesta di estradizione, prevedendo che il periodo di custodia cautelare, anche agli arresti domiciliari, sofferto dall'estradando dalla data dell'arresto a quella della consegna, deve essere computato dallo Stato richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire.

L'articolo 9 sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 43 della Convenzione, che si occupa di differimento della consegna e della consegna temporanea, disciplinando in maniera più analitica la consegna temporanea, nonché prevedendo la possibilità di differire la consegna anche nelle ipotesi in cui, a causa delle condizioni di salute dell'estra-

dando, il trasferimento può porre in pericolo la vita di questi o aggravarne il suo stato.

L'articolo 10 disciplina, sostituendo l'articolo 45 della Convenzione, in maniera più esaustiva l'ipotesi della riestradizione verso uno Stato terzo.

L'articolo 11 stabilisce infine che l'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo è subordinata allo scambio degli strumenti di ratifica e prevede la possibilità della «denuncia dell'Accordo» statuendo che, in caso di denuncia, lo stesso cesserà di avere efficacia trascorsi sei mesi dalla data della ricezione della comunicazione di recesso.

Si è predisposta la relazione AIR in considerazione dei costi derivanti dall'Accordo.

b) *disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Rabat il 1° aprile 2014.*

La Convenzione in esame ha ad oggetto il trasferimento delle persone condannate.

La scelta di sottoscrivere una convenzione bilaterale tra l'Italia e il Marocco è stata dettata dalla considerazione che con il Regno del Marocco mancava uno strumento internazionale in tale materia, atteso, in particolare, il fatto che il Regno del Marocco non ha aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. Tale Convenzione, come è noto, costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

La Convenzione in esame consente che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, siano trasferiti nel Paese di origine per ivi

scontare la pena residua. La finalità della Convenzione è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari.

La Convenzione, che si compone di 22 articoli, prevede che il trasferimento dei detenuti potrà avvenire « in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia » soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, peraltro, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano (paragrafo 4 dell'articolo 3).

La richiesta di trasferimento può essere presentata dal detenuto o da uno degli Stati contraenti (articolo 11). L'articolo 14 individua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della giustizia per il Governo della Repubblica italiana e la Delegazione generale dell'Amministrazione penitenziaria e del reinserimento per il Regno del Marocco.

Sono contemplati i motivi facoltativi di rifiuto del trasferimento (articolo 4) nell'ipotesi di doppia cittadinanza del detenuto, di condanna inflitta in relazione alla commissione di un reato militare e di mancato pagamento - da parte del condannato - delle spese di giustizia e di risarcimento del danno.

La durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello

Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire (articolo 5).

Le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, salva la possibilità anche per lo Stato di condanna di accordare la grazia, l'amnistia e l'indulto. Lo Stato di condanna è invece l'unico che può decidere sulle domande di revisione della sentenza (articoli 6, 7 e 8).

Lo Stato di esecuzione non potrà processare, arrestare e condannare la persona trasferita per gli stessi fatti che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna mentre ha la facoltà di procedere nei confronti della persona condannata per fatti commessi anteriormente a quelli che hanno dato luogo alla condanna, purché - se si tratti di reati puniti con la pena di morte - lo Stato di esecuzione applichi la pena prevista dalla legge dello Stato di condanna (articolo 9).

La Convenzione detta una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati (articolo 12), alla lingua di traduzione degli atti (articolo 15), alle spese (articolo 18), alla modalità di consegna della persona trasferita (articolo 17).

Sono, infine, contenute nella Convenzione le disposizioni relative al transito, finalizzate a facilitare il trasferimento dei detenuti anche nei rapporti con Paesi terzi (articolo 19), nonché le disposizioni «finali» aventi ad oggetto l'ambito di applicazione (articolo 20), la soluzione delle controversie (articolo 21) e le modalità per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale «rescissione» della Convenzione stessa (articolo 22).

Non si è proceduto alla redazione dell'AIR poiché la Convenzione in materia di trasferimento delle persone condannate non comporta oneri finanziari

## RELAZIONE TECNICA

**ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE DEL 12 FEBBRAIO 1971 TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO, FATTO A RABAT IL 1° APRILE 2014.**

L'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014, non comporta né maggiori oneri né riduzioni delle entrate per il bilancio dello Stato italiano.

Esso, infatti, si limita ad emendare la Convenzione del 1971, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 1043, disciplinando in maniera più sistematica i presupposti in presenza dei quali l'extradizione può essere concessa nonché i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi.

Trattasi pertanto di profili che non determinano alcun effetto finanziario.

\*\*\*

**CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO, FATTO A RABAT IL 1° APRILE 2014.**

La Convenzione in esame, intervenuta tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, verte sulla tematica del trasferimento delle persone condannate e risponde all'esigenza di promuovere i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Stati e, in particolare, di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli stessi.

Con la presente Convenzione sarà consentito ai cittadini italiani reclusi in Marocco di scontare la propria condanna in Italia e ai cittadini marocchini di scontare nel proprio Paese le sentenze di condanna pronunciate nei loro confronti dalle autorità giudiziarie italiane. Ciò anche in virtù della considerazione che i rapporti di cooperazione giudiziaria tra Italia e Marocco sono



divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti, sentendosi allora la necessità di specifici Accordi per regolarli.

L'art. 18 dell'Accordo prevede che lo Stato di esecuzione fornisca la scorta per il trasferimento e, in generale, sopporti tutte le spese per il trasferimento, salvo che non venga diversamente deciso dai due Stati.

Fatto salvo quanto sopra, su questo punto si evidenzia che, analogamente a quanto previsto da altre convenzioni internazionali il cui fine appare quello di permettere ai condannati di scontare nel loro Paese la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte loro, l'accompagnamento nei Paesi d'origine avviene per il tramite di ufficiali di polizia giudiziaria italiani che scortano la persona condannata fino al primo scalo aereo utile per la successiva consegna e presa in carico da parte della Polizia del Paese di origine.

Pertanto è sempre previsto il prelevamento, il trasferimento e la successiva consegna del condannato fino al punto di confine, che in questo caso è la capitale del Marocco, Rabat.

Nel caso di cittadini italiani condannati in Marocco e che intendano scontare la pena in Italia, avviene la medesima procedura in senso contrario.

Da notizie assunte presso i competenti Uffici, risulta che i marocchini ristretti in Italia alla data del 31 marzo 2014 sono 3.777 e che gli italiani ristretti in Marocco sono 49.

E' pur tuttavia necessario considerare che al momento della domanda di trasferimento, la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare deve essere di almeno un anno.

Ciò, quindi, può determinare un considerevole abbassamento del numero dei beneficiari, di almeno il 50 per cento dando luogo quindi ad una stima sia pur presuntiva di circa 2.000 unità. Sulla base dell'esperienza maturata in precedenti casi e avuto riguardo alle condizioni poste dall'art. 3 dell'Accordo per l'ottenimento del trasferimento, è ragionevole supporre che tali condizioni non siano presenti contemporaneamente per tutti i condannati, ma che bensì si determinino nel corso del tempo. Si stima pertanto un numero di 200 trasferimenti annui.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dall'Italia verso il Marocco è pari mediamente ad euro 300,00 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere annuo, per il solo trasferimento dei detenuti, viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 200 detenuti all'anno

- € 300,00 (passaggio aereo sola andata) X 200 trasferimenti annui = € 60.000,00



Spese per gli accompagnatori

- Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun condannato da trasferire in Marocco ed una diaria di **euro 101,47** (Colonna D della tabella B del D.M. 13 gennaio 2003 diaria ridotta del 20 per cento ai sensi della legge 248/2006) da riconoscere a ciascun accompagnatore, dato che le spese per i trasferimenti sono a carico dello Stato di esecuzione. A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria.

A detto importo si aggiungono oneri sociali e IRAP a carico dello Stato per ciascun accompagnatore così calcolati: euro 101,47 – euro 77,47 (quota esente) = euro 24; euro 24 x 1,527254 (coefficiente di lordizzazione) = euro 36,65, il cui 32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP) è pari, appunto, ad euro 11,98.

Pertanto, la diaria al lordo degli oneri sopra richiamati a carico dello Stato è pari ad euro 101,47+11,98= **euro 113,45**.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a circa **450 euro** (tariffa Alitalia, classe economica), e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'art. 14, della legge n. 836 del 1973.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire in Marocco, una missione di due giorni per una volta l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma – Marrakesh andata e ritorno per due accompagnatori: euro 450 + euro 22,50 (maggiorazione 5 per cento ex art. 14 l. n. 836 del 1973) = euro 472,50; euro 472,50 x 2 accompagnatori x 1 missione annua = € 945;
- Totale accompagnatori 2 x ciascun condannato (n. 200) = n. 400 accompagnatori  
TOTALE SPESE DI VIAGGIO: euro 472,50 x 400 accompagnatori = **euro 189.000**  
TOTALE SPESE DI MISSIONE: euro 113,45 x 400 (accompagnatori) x 2 giorni di missione = euro **90.760**.

Spese di traduzione degli atti e dei documenti



Le spese di traduzione di atti e documenti possono forfettariamente essere quantificate in euro **4.000.**


L'onere totale derivante dalla Convenzione ammonta pertanto a euro **343.760** annui a decorrere dal 2015. Di questi, € 339.760 hanno natura di oneri valutati ed € 4.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per quanto concerne gli oneri valutati (€ 339.760), il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

**23 FEB. 2015**

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE DEL 12 FEBBRAIO 1971 TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO, FATTO A RABAT IL 1° APRILE 2014.****Parte I – Aspetti tecnico – normativi di diritto interno****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco costituisce un accordo in base al quale si è inteso intensificare e migliorare nonché completare ed integrare il quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale con il Marocco in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione fra i due Stati per il contrasto al crimine transnazionale. Coerentemente con tale obiettivo già è stata ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 1043, la Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra la Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971.

L'Accordo aggiuntivo mira a regolamentare l'applicazione della predetta Convenzione in relazione alla materia della estradizione.

Il contenuto dell'Accordo nulla innova rispetto al quadro normativo già esistente nell'ordinamento nazionale, ma tuttavia modifica le disposizioni della Convenzione in materia di reati che danno luogo all'extradizione; di motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi dell'extradizione; di decisione sulla richiesta di estradizione; di differimento della consegna e consegna temporanea; di riextradizione, nonché introduce disposizioni sulla pena di morte e pene contrarie; sulla lingua e dispensa dalla legalizzazione; sulla procedura semplificata di estradizione, abrogando, infine, le norme della Convenzione sul rifiuto di estradizione e sulla estradizione in materia di tasse, imposte, dogana, cambio.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 697 – 722 c.p.p. che regolano l'extradizione per l'estero e dall'estero.



**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'Accordo aggiuntivo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'Accordo rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La ratifica dell'Accordo avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.**

L'Accordo aggiuntivo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a Statuto speciale né con quelle degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.**

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non esistono altri progetti di legge all'esame del Parlamento di ratifica dell'Accordo.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia.

**Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario al quale non sono attribuite competenze nella materia regolamentata.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, però, il Governo del Marocco non è parte e né vi ha inteso aderire come Stato terzo.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di estradizione.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

L'Accordo aggiuntivo segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

**Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.



**17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

**18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

**19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'Accordo aggiuntivo non produce effetti abrogativi impliciti di disposizioni di atti normativi.

**20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'Accordo non contiene disposizioni normative aventi effetto retroattivo o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Determina, invece, effetti abrogativi in relazione agli articoli 34 e 35 della Convenzione cui inerisce in materia di rifiuto di estradizione e di estradizione in tema di tasse, imposte, dogana e cambio: disposizioni, in realtà, riformulate negli articoli modificati (artt. 3, 4 e 1).

**21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

**22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il presente Accordo non prevede atti successivi attuativi, ad eccezione della ratifica.

**23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**



Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

\*\*\*

## CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO, FATTO A RABAT IL 1° APRILE 2014.

### Parte I - Aspetti tecnico - normativi di diritto interno

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'Accordo in materia di trasferimento dei detenuti è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettergli di scontare la pena comminata nell'altro Stato nel proprio Paese di origine.

In questo modo cittadini italiani, reclusi in carceri marocchine, potranno tornare in Italia evitando di essere verosimilmente sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure.

Analogamente ad altri consimili strumenti convenzionali internazionali la presente convenzione mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo quest'ultimo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò quella "pena nella pena" rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione che incontra chi sia detenuto fuori dal proprio Paese.

Tale strumento negoziale bilaterale appare in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione internazionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 730 - 746 c.p.p. che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; legge 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e del relativo protocollo addizionale del 18 dicembre 1987.

#### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.



L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

La Convenzione rispetta i principi costituzionali (artt. 10 e 27 Cost.). La ratifica della Convenzione avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.**

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.**

La Convenzione, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.**

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Il contenuto della Convenzione è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia.

**Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario al quale non sono attribuite competenze nella materia regolamentata.



**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'Uomo in materia.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

La Convenzione segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

**Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

**17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

La Convenzione non contiene riferimenti ad altre leggi.





**18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

In ragione della natura dell'atto in esame non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

**19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione.

**20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il presente Accordo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

**21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

**22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti successivi atti normativi attuativi, eccezion fatta per la ratifica.

**23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo della Convenzione sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della Giustizia penale del Ministero della giustizia.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE DEL 12 FEBBRAIO 1971 TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO, FATTO A RABAT IL 1° APRILE 2014.****SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

L'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971, si inserisce nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra l'Italia e il Marocco intensificando, migliorando, nonché modificando e completando il quadro delle relazioni in materia di reciproca assistenza giudiziaria, esecuzione delle sentenze ed estradizione.

L'intervento riguarda il seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 696 - 722 c.p.p. che regolano l'extradizione per l'estero e dall'estero.

I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e il Marocco sono divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti, sentendosi allora la necessità di un Accordo più completo ed aggiornato per combattere la criminalità transnazionale. Su tale scia si colloca la ratifica operata con legge 12 dicembre 1973, n. 1043, della Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971.

Parimenti l'estensione dei rapporti commerciali tra i due Stati e la sempre più frequente presenza di cittadini dell'uno Stato sul territorio dell'altro ha determinato un evidente aumento dei casi di cooperazione e la necessità di prestarsi assistenza nonché la necessità di regolamentare l'applicazione della Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta tra le due Parti a Roma il 12 febbraio 1971.



**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'obiettivo prioritario a breve termine è rappresentato dalla possibilità di intensificare e migliorare nonché completare ed integrare il quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale con il Marocco, in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione fra i due Stati per il contrasto al crimine transnazionale.

Nei medio e lungo periodo la ratifica dell'Accordo rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Gli indicatori che consentiranno la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi da realizzare sono costituiti dal numero dei condannati di cui verrà richiesta ed ottenuta l'extradizione per l'esecuzione della pena nello Stato richiedente.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

I soggetti, pubblici e privati, destinatari della proposta sono: le Autorità giudiziarie, gli istituti penitenziari, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati e, soprattutto, i cittadini dei due Paesi di cui venga richiesta l'extradizione.

**SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

Nel corso dei lavori per la predisposizione dell'Accordo si sono consultate le rappresentanze del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Nella fase negoziale, le Parti (e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche) si sono incontrate più volte in tavoli ufficiali verificando le esigenze principali dell'iniziativa. Da tali contatti è emersa la necessità di consultare, attraverso i dati posseduti dai corrispondenti Ministeri della giustizia, la situazione anche carceraria dei due Paesi. Sono state, altresì, consultate le rispettive delegazioni diplomatiche, sempre molto aggiornate circa il numero e i nominativi dei connazionali detenuti, per i quali si esplica ogni possibile forma di assistenza in ordine alla tutela e alla visita. Il contenuto dell'Accordo è modulato sulla base di altri accordi che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.

**SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)**

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l'intervento è indispensabile ai fini della regolamentazione dell'applicazione della Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione.

Inoltre, la mancata adozione lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella Sezione 1.

#### **SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo in quanto non si poteva negoziare un Accordo diverso da quello a cui si è addivenuti. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 poiché il Marocco non è Stato parte del Consiglio d'Europa né ha aderito alla medesima Convenzione in qualità di Stato terzo.

#### **SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

**A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

I vantaggi dell'opzione regolatoria prescelta a breve termine consistono nella agevolazione della cooperazione giudiziaria tra i due Stati, in particolare con riferimento all'extradizione dall'uno all'altro Stato delle persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena.

I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire una maggiore fiducia da parte dei due Stati contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari.

Lo svantaggio derivante dall'impatto finanziario sarà compensato dai benefici per il sistema giudiziario e per la collettività.

La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.

Si è adottata tale soluzione dal momento che si è operata una comparazione con accordi già in vigore i quali hanno pienamente dimostrato la loro efficacia.

**B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

**C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati, a carico di cittadini e imprese.**

L'intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate.



**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

L'impatto finanziario a carico dell'amministrazione pubblica è pari a euro 343.760 per anno e la copertura avverrà come indicato nell'articolo relativo alla copertura finanziaria del disegno di legge di ratifica.

**SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia a livello internazionale.

**SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'Accordo sono le autorità giudiziarie dei due Stati che comunicheranno mediante i corrispondenti Ministeri della giustizia.

Le autorità giudiziarie dovranno trasmettere le richieste di estradizione tramite le Autorità centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l'extradizione.

Il Ministero dell'interno curerà, attraverso l'Interpol, la consegna della persona condannata.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

L'Accordo aggiuntivo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti gli operatori del diritto che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore e conseguentemente di farne debita applicazione.

L'entrata in vigore dell'Accordo, inoltre, consente l'inserimento dello stesso tra gli Accordi in vigore sul piano internazionale nella Banca Dati ITRA del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accessibile anche dall'estero, attraverso l'ingresso nel sito istituzionale del suddetto Ministero.

**C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia con il servizio statistico del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e con l'Ufficio per la Cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale che operano tramite le risorse strumentali e umane già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.



**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**

L'Accordo ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi di adeguamento periodico. Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'accordo.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R. nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica del numero di richieste di estradizione all'estero;
- verifica del numero di richieste di estradizione dall'estero.

**SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014;

b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera a), e dall'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo 1, lettera b).

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalle spese di missione della Convenzione di cui all'articolo 1, lettera b), valutato in euro 339.760 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 4.000 a decorrere dal-

l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco,

desiderosi di intensificare e di migliorare la cooperazione tra i due Paesi in materia di estradizione, disciplinata dalla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971, di seguito indicata "Convenzione"

hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

(Modifica dell'art. 31 della Convenzione: Reati che danno luogo all'Estradizione)

L'articolo 31 della Convenzione è sostituito dal seguente:

#### **Art. 31.**

Ai fini di questa Convenzione, l'extradizione può essere concessa quando:

- a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;
- b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda il tempo residuo di esecuzione della pena o del provvedimento restrittivo ancora da espiare è di almeno sei mesi.

Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non rileva se, secondo le rispettive leggi, il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

Per reati in materia di tasse ed imposte, dazi e cambi, l'extradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.

L'extradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'extradizione per tutti quei reati.



**Articolo 2****Pena di morte e pene vietate**

Dopo l'articolo 31 della Convenzione è aggiunto l'articolo seguente:

**Art. 31 Bis.**

Se l'estradizione è richiesta per dare corso ad un procedimento penale per un reato punito con la pena di morte o con altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente applicherà la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato Richiesto.

Se l'estradizione è richiesta per eseguire una condanna definitiva alla pena di morte o ad un'altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, l'estradizione non sarà concessa, a meno che la suddetta pena sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato Richiesto.

**Articolo 3**

(Modifica dell'art. 32 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Obbligatorî)

L'articolo 32 della Convenzione è sostituito dal seguente:

**Art. 32.**

L'estradizione non è concessa:

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:

1. l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
2. i reati di terrorismo;
3. i crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948;
4. i reati previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1949 e dal primo Protocollo aggiuntivo alla predetta convenzione;
5. gli atti previsti dalla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984;
6. qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è



domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. Il giudizio in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione;

d) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto o di altro Stato;

e) se, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, è intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;

f) se il reato per il quale è domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto

g) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

#### Articolo 4

(Modifica dell'art. 33 della Convenzione; Motivi di Rifiuto Facoltativi)

L'articolo 33 della Convenzione è sostituito dall'articolo seguente:

#### **Art. 33.**

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) se lo Stato Richiesto ritiene che l'estradizione non è compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

#### Articolo 5

(Abrogazione degli artt. 34 e 35 della Convenzione)

Gli artt. 34 e 35 della Convenzione sono abrogati.

#### Articolo 6

(Lingua e dispensa dalla legalizzazione)

Dopo l'Articolo 36 della Convenzione è inserito l'Articolo seguente:

#### **Art. 36 bis.**

La domanda di estradizione e i documenti relativi alla procedura devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese.



Gli atti e i documenti trasmessi in conformità alla presente Convenzione sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione. \*

#### Articolo 7

##### (Procedura semplificata di estradizione)

Dopo l'art. 38 della Convenzione è introdotto l'articolo seguente:

#### Art. 38 bis.

Quando la persona di cui si chiede l'extradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola richiesta di arresto provvisorio, senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'articolo 36 della presente Convenzione. Tuttavia la Parte richiesta può domandare ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'extradizione.

La dichiarazione di consenso della persona ricercata è valida se è resa con l'assistenza di un difensore ad un rappresentante del potere giudiziario della Parte richiesta, che ha l'obbligo di informare la persona ricercata del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.

La dichiarazione è riportata in un processo verbale in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

#### Art. 8

##### (Modifica dell'art. 42: Decisione sulla richiesta di estradizione)

All'art. 42 della Convenzione, dopo il par. 6, è aggiunto il seguente paragrafo:

Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire.

#### Art. 9

##### (Modifica dell'art. 43: Differimento della consegna e consegna temporanea)

All'art. 43 della Convenzione il par. 3 è sostituito dai seguenti paragrafi:

Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la vita di questa o può aggravarne il suo stato. Per tali effetti, è



necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata redatta da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Art. 10

(Modifica dell'art. 45: Riestradizione)

L'art. 45 della Convenzione è sostituito dal seguente:

Salvo nei casi previsti dal n. 1 dell'art. 44, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'Articolo 36.

Articolo 11

(Entrata in vigore, modifica e cessazione)

Il presente Accordo aggiuntivo entrerà in vigore il trentunesimo giorno successivo alla data dell'ultima notifica attestante l'adempimento delle formalità interne richieste in ciascuno dei due Stati.

Il presente Accordo aggiuntivo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Accordo aggiuntivo.



Il presente Accordo aggiuntivo avrà durata illimitata.

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo aggiuntivo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato. La cessazione avrà effetto trascorsi sei mesi dalla data della ricezione della comunicazione. Tuttavia, il presente Accordo aggiuntivo continuerà ad applicarsi all'esecuzione delle domande di estradizione presentate prima che la cessazione abbia effetto.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Rabat, il giorno 1 del mese aprile dell'anno 2014 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese. I due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo francese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

Per il Regno del  
Marocco



**Accord additionnel à la Convention d'aide mutuelle judiciaire,  
d'exequatur des jugements et d'extradition, signée à Rome le 12 février 1971.**

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République italienne,  
désireux d'intensifier et d'améliorer la coopération entre les deux pays en matière d'extradition, réglementée par la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition, signée à Rome le 12 février 1971, ci-dessous désignée "la Convention"

sont convenus de ce qui suit :

**Article 1**

**(Modification de l'Article 31 de la Convention :  
Infractions donnant lieu à l'extradition)**

**L'Article 31 de la Convention est remplacé par le suivant :**

**Article 31.**

Aux fins de cette Convention, l'extradition peut être accordée lorsque :

- a) la demande d'extradition est formulée aux fins de poursuite et que l'infraction est punissable, au regard de la loi des deux Etats, d'une peine de détention d'au moins un an ;
- b) la demande d'extradition est formulée aux fins d'exécution d'une condamnation définitive à une peine de détention ou à une autre mesure restrictive de la liberté individuelle, pour une infraction punissable au regard de la loi des deux Etats, et que, lors de la présentation de la demande, la partie de la peine ou de la mesure restrictive restant à purger est d'au moins six mois.

Afin d'établir si un fait constitue une infraction au regard de la loi des deux Etats conformément au paragraphe 1 du présent Article, peu importe que leurs lois respectives le rangent dans la même catégorie d'infractions ou qu'elles le désignent par le même terme.

Pour les infractions en matière de taxes et d'impôts, de droits douaniers et de change, l'extradition ne peut être refusée au seul motif que la loi de l'Etat Requis n'impose pas le même type de taxes et d'impôts ou qu'elle ne prévoit pas la même réglementation en matière de taxes, d'impôts, de droits douaniers et de change que la loi de l'Etat Requérant.

L'extradition est également accordée si l'infraction faisant l'objet de la demande a été commise en dehors du territoire de l'Etat Requérant, à condition que la loi de l'Etat Requis autorise la poursuite d'une infraction de la même nature commise en dehors de son territoire.

Si la demande d'extradition vise deux infractions ou plus, dont chacune constitue une infraction au regard de la loi des deux Etats, et à condition que l'une d'entre elles remplisse les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent Article, l'Etat Requis peut accorder l'extradition pour toutes ces infractions.





**Article 2****Peine de mort et peines contraies**

Après l'article 31 de la Convention est ajouté l'article suivant:

**Article 31 Bis.**

Si l'extradition est demandée aux fins de poursuite pour une infraction punie par la peine de mort ou par une peine contraire à la loi de l'Etat Requis, l'Etat Requierant appliquerait la peine prévue pour la même infraction par la loi de l'Etat Requis.

Si l'extradition est demandée aux fins de l'exécution d'une condamnation définitive à la peine de mort ou à une autre peine contraire à la loi de l'Etat Requis, l'extradition ne sera pas acceptée, à moins que cette peine est remplacée par la peine maximale assignée pour la même infraction par la loi de l'Etat Requis.

**Article 3**

(Modification de l'Article 32 de la Convention : Motifs de refus obligatoires)

L'Article 32 de la Convention est remplacé par le suivant :

**Article 32.**

L'extradition n'est pas accordée :

a) lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat Requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.

A cette fin, ne sont pas considérées comme des infractions politiques :

- 1- le meurtre ou toute autre infraction portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la liberté d'un Chef d'Etat ou de Gouvernement ou d'un membre de sa famille ;
- 2- les infractions de terrorisme ;
- 3- les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 ;
- 4- les infractions prévues par la Convention de Genève de 1949 et par le premier Protocole additionnel à ladite Convention ;
- 5- les faits prévus par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 ;
- 6- toute autre infraction exclue de cette catégorie en vertu d'un traité, d'une convention ou d'un accord international quelconque auxquels les deux Etats sont parties ;

b) lorsque l'Etat Requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de sexe, de religion, de condition sociale, de nationalité ou d'opinions politiques ou encore que la position de cette personne dans



une procédure pénale risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons ;

c) lorsque l'Etat Requis a des raisons sérieuses d'estimer que, dans l'Etat Requéant, la personne réclamée a été soumise ou sera soumise, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée, à une procédure qui ne garantit pas le respect des droits minimaux de la défense ou à un traitement cruel, inhumain, dégradant ou à toute autre action ou omission portant atteinte à ses droits fondamentaux. Le jugement par contumace ne constitue pas en soi un motif de refus de l'extradition ;

d) lorsque, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée, la personne réclamée a déjà fait l'objet d'un jugement définitif par les Autorités compétentes de l'Etat Requis ou d'un autre Etat ;

e) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a fait l'objet, dans l'Etat Requis, d'une amnistie, d'une remise générale de peine ou d'une grâce ou encore d'une prescription, ou en cas d'autres causes d'extinction de l'infraction ou de la peine ;

f) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée constitue exclusivement une infraction militaire selon la loi de l'Etat Requis ;

g) lorsque l'Etat Requis estime que l'octroi de l'extradition peut compromettre sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat, ou bien entraîner des conséquences opposées aux principes fondamentaux de sa législation nationale.

#### Article 4

(Modification de l'Article 33 de la Convention : Motifs de refus facultatifs)

L'Article 33 de la Convention est remplacé par l'article suivant :

#### Article 33.

L'extradition peut être refusée dans l'une des circonstances suivantes :

a) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est soumise à la juridiction de l'Etat Requis conformément au droit interne de ce dernier et que la personne réclamée fait ou fera l'objet de poursuites pénales de la part des Autorités compétentes de cet Etat pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ;

b) lorsque l'Etat Requis estime que l'extradition n'est pas compatible avec des appréciations à caractère humanitaire en raison de l'âge, des conditions de santé ou d'autres conditions personnelles de la personne réclamée.

#### Article 5

(Abrogation des Articles 34 et 35 de la Convention)

Les Articles 34 et 35 de la Convention sont abrogés.



Article 6

(Langue et dispense de légalisation)

Après l'Article 36 de la Convention il est inséré l'Article suivant :

## Art. 36 bis.

La demande d'extradition et les documents relatifs à la procédure doivent être accompagnés d'une traduction en langue française.

Les actes et les documents envoyés conformément à la présente Convention sont dispensés de toute procédure de légalisation.

Article 7

(Procédure simplifiée d'extradition)

Après l'Article 38 de la Convention il est inséré l'Article suivant :

## Art. 38 bis.

Lorsque la personne dont l'extradition est demandée déclare y consentir, l'extradition peut être accordée sur la base de la seule demande d'arrestation provisoire, sans qu'il soit nécessaire de présenter la documentation visée à l'Article 36 de la présente Convention. Toutefois, la Partie Requise peut demander les renseignements ultérieurs qu'elle estime nécessaires pour accorder l'extradition.

La déclaration de consentement de la personne réclamée est valable si elle est faite avec l'assistance d'un défenseur à un représentant du pouvoir judiciaire de la Partie Requise, qui est tenu d'informer la personne réclamée du droit de se prévaloir d'une procédure formelle d'extradition, du droit de se prévaloir de la protection que lui confère la règle de la spécialité et de l'irrévocabilité de ladite déclaration.

La déclaration est consignée dans un procès-verbal où il est donné acte du respect des conditions de sa validité.

Article 8

(Modification de l'Article 42 : Décision sur la demande d'extradition)

A l'Article 42 de la Convention, après le paragraphe 6, il est ajouté le paragraphe suivant :

La période passée en détention, y compris en assignation à résidence, depuis la date de l'arrestation jusqu'à la date de la remise, est prise en considération par l'Etat Requérant aux fins de la détention provisoire dans la procédure pénale ou de la peine à exécuter.



**Article 9****(Modification de l'Article 43 : Remise ajournée et remise temporaire)****Le paragraphe 3 de l'Article 43 de la Convention est remplacé par les paragraphes suivants :**

Toutefois, sur demande de l'Etat Requérant, l'Etat Requis peut, conformément à sa législation nationale, remettre temporairement la personne réclamée à l'Etat Requérant afin de permettre le déroulement de la procédure pénale en cours, déterminant d'un commun accord avec l'Etat Requérant les temps et les modalités de la remise temporaire. La personne remise est placée en détention pendant son séjour sur le territoire de l'Etat Requérant et remise à l'Etat Requis dans le délai établi. Cette période de détention est prise en considération aux fins de la peine à exécuter dans l'Etat Requis.

Outre le cas prévu dans le précédent paragraphe 1, la remise peut être ajournée lorsque, en raison des conditions de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre en danger la vie ou d'aggraver l'état de cette dernière. A cet effet, il est nécessaire que l'Etat Requis présente à l'Etat Requérant un rapport médical détaillé émis par une structure sanitaire publique compétente sur son territoire.

**Article 10****(Modification de l'Article 45 : Réextradition)****L'Article 45 de la Convention est remplacé par le suivant :**

Sauf dans les cas prévus par le point 1 de l'Article 44, sans le consentement de l'Etat Requis l'Etat Requérant ne peut pas remettre à un Etat tiers la personne qui lui a été remise et qui est réclamée par l'Etat tiers pour des infractions commises antérieurement à la remise. L'Etat Requis peut demander la production des documents et des renseignements indiqués à l'Article 36.

**Article 11****(Entrée en vigueur, modification et cessation)**

Le présent Accord additionnel entrera en vigueur le 31ème jour suivant la date de la dernière notification attestant l'accomplissement des formalités internes requises dans chacun des deux États.

Le présent Accord additionnel pourra être modifié en tout moment par accord écrit entre les Etats Contractants. Toute modification entrera en vigueur conformément à la procédure prescrite au paragraphe 1 du présent Article et fera partie du présent Accord additionnel.




Le présent Accord additionnel est conclu pour une durée illimitée.

Chaque Etat peut dénoncer le présent Accord additionnel en tout temps par notification écrite adressée à l'autre Etat. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification. Toutefois, le présent Accord additionnel continuera à s'appliquer à l'exécution des demandes d'extradition présentées avant que la dénonciation ne prenne effet.



En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord additionnel.

Fait à Rebet le 1. Avril 2014 en double exemplaires originaux, en langue française, arabe et italienne. Les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.

Pour le Gouvernement  
du Royaume du Maroc



Pour le Gouvernement de la  
République italienne



CONVENZIONE TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  
IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO  
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo del Regno del Marocco

Desiderosi di promuovere i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Stati, e in particolare di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra essi;

Desiderosi di regolare di comune accordo le questioni relative al trasferimento delle persone condannate;

Desiderosi di permettere ai condannati di scontare nel loro Paese la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte loro, al fine di facilitarne il reinserimento sociale;

Determinati in questo spirito ad accordarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dalla presente Convenzione, la massima cooperazione per quanto concerne il trasferimento delle persone condannate a pene o misure di sicurezza privative della libertà;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:



### Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. L'espressione "condanna" indica qualsiasi pena o misura di sicurezza privativa della libertà inflitta da un'autorità giudiziaria a seguito di un reato;
2. L'espressione "condannato" indica qualsiasi persona oggetto di una condanna definitiva ed esecutiva sul territorio dell'uno o dell'altro Stato;
3. L'espressione "Stato di condanna" indica lo Stato in cui è stata condannata la persona che può essere trasferita o che lo è già stata;
4. L'espressione "Stato di esecuzione" indica lo Stato verso il quale il condannato può essere trasferito, o lo è già stato, al fine di scontarvi la condanna;
5. L'espressione "sentenza" indica una decisione del giudice con cui viene inflitta una condanna.

### Articolo 2 Informazioni per la persona condannata

1. Ogni persona condannata a cui la presente Convenzione può essere applicata deve essere informata dallo Stato di condanna della possibilità offertagli dalla presente Convenzione di ottenere il trasferimento nel proprio Paese per l'esecuzione della condanna e delle disposizioni dell'articolo 9.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata dell'evoluzione del procedimento e di qualsiasi decisione presa da uno dei due Stati in merito alla sua domanda di trasferimento.

### Articolo 3 Condizioni per il trasferimento

La presente Convenzione si applica alle seguenti condizioni:

1. Il reato su cui si basa la richiesta deve essere punibile dalla legislazione di entrambi gli Stati;
2. La decisione giudiziaria deve essere definitiva ed esecutiva;
3. La persona condannata deve essere cittadina dello Stato di esecuzione;



4. La persona condannata o, in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali, il suo rappresentante legale, deve acconsentire al trasferimento, volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano;

5. Al momento della domanda di trasferimento, la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare deve essere di almeno un anno; in casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la pena residua è inferiore ad un anno;

6. Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono accordarsi sul trasferimento.

Il trasferimento sarà rifiutato se è tale da arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico e ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione.

#### Articolo 4 Motivo di rifiuto

Il trasferimento potrà essere rifiutato in particolare:

1. Se la persona condannata ha anche la cittadinanza dello Stato di condanna;
2. Se il reato consiste unicamente nella violazione di obblighi militari;
3. Se la persona condannata non ha pagato, nella misura ritenuta soddisfacente dallo Stato di condanna, le spese di giustizia, il risarcimento dei danni e interessi, le sanzioni pecuniarie, di qualsiasi natura, poste a suo carico.

#### Articolo 5 Esecuzione della condanna

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono proseguire l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà pronunciata nella sentenza dello Stato di condanna.

2. Se la natura o la durata della pena o della misura privativa della libertà sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può adattare la sanzione stabilita dallo Stato di condanna alla pena o misura prevista





dalla propria legge per un reato della stessa natura. La condanna non può aggravare, per la sua natura o per la sua durata, la sanzione pronunciata nello Stato di Condanna né superare la pena massima prevista dalla legge dello Stato di esecuzione.

3. La consegna del condannato alle autorità dello Stato di esecuzione sospende l'esecuzione della condanna nello Stato di condanna. Quando il condannato si sottrae all'esecuzione, una volta trasferito nello Stato di Esecuzione, lo Stato di condanna recupererà il diritto di eseguire la pena residua.

4. Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena quando lo Stato di esecuzione la considera terminata.

#### Articolo 6 Cessazione dell'esecuzione

1. Lo Stato di condanna informa quanto prima lo Stato di esecuzione di ogni decisione o di ogni atto processuale intervenuto sul proprio territorio che produca l'effetto di privare la condanna del suo carattere esecutivo.

2. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono porre fine all'esecuzione della condanna non appena sono state informate di una tale decisione.

#### Articolo 7 Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato di condanna è competente per deliberare in merito a qualsiasi richiesta di revisione presentata contro la sentenza.

#### Articolo 8 Misure di clemenza

Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono concedere la grazia, l'amnistia o altre misure volte a ridurre la pena conformemente alla propria Costituzione o alla propria legislazione.

#### Articolo 9 Altri fatti

1. La persona trasferita conformemente alle disposizioni della presente



Convenzione non potrà essere perseguita, detenuta, giudicata o condannata di nuovo nello Stato di esecuzione per i fatti che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna.

2. Tuttavia, la persona trasferita potrà essere perseguita, detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per fatti diversi e anteriori a quelli che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, quando gli stessi sono sanzionati penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Per i reati puniti con la pena di morte, lo Stato di esecuzione applicherà la pena prevista dalla legge dello Stato di condanna.

#### Articolo 10

##### Informazioni sull'esecuzione della condanna

Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna in merito all'esecuzione della pena:

- a) Quando ritiene terminata l'esecuzione della pena;
- b) Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o
- c) Se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.

#### Articolo 11

##### Domanda di trasferimento

1. Il condannato stesso o il suo rappresentante legale possono presentare allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione una richiesta scritta di trasferimento.

2. La domanda di trasferimento può essere presentata dallo Stato di condanna e dallo Stato di esecuzione.

3. Ogni domanda di trasferimento è formulata per iscritto. In essa sono indicati l'identità completa della persona condannata, nonché il suo luogo di residenza o domicilio nello Stato di condanna e nello Stato di esecuzione.

#### Articolo 12

##### Documenti da fornire

1. Sono prodotti dallo Stato di esecuzione a sostegno della propria domanda o in risposta alla domanda formulata dallo Stato di condanna:



a) Un documento o una dichiarazione che indichi che la persona condannata è un cittadino di quello Stato;

b) Il testo delle disposizioni di legge che sanzionano il fatto che ha dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, nonché ogni informazione utile sulle modalità di esecuzione della sanzione e sulle conseguenze giuridiche della condanna nello Stato di esecuzione.

2. Sono prodotti dallo Stato di condanna a sostegno della propria domanda o in risposta alla richiesta formulata dallo Stato di esecuzione:

a) Una dichiarazione raccolta da un'autorità competente che dia atto del consenso della persona condannata o del suo rappresentante legale ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione;

b) Un'esposizione dei fatti che hanno portato alla condanna;

c) L'originale o una copia conforme della sentenza di cui lo Stato di condanna certifichi l'esecutività;

d) Le informazioni sulla natura, la durata e la data di inizio della condanna;

e) Una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la sentenza;

f) Le informazioni sull'eventuale custodia cautelare, sul condono della pena o su ogni altro atto relativo all'esecuzione della condanna;

g) Quando ciò sia opportuno, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, qualsiasi informazione sul trattamento somministrato nello Stato di condanna e qualsiasi raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.

3. Ciascuno dei due Stati, se ritiene che le informazioni fornite dall'altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare la presente Convenzione, può richiedere le informazioni supplementari necessarie.

#### Articolo 13

##### Verifica del consenso del detenuto

Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un agente consolare o di altra persona nominata di comune accordo, che il consenso sia stato dato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

#### Articolo 14

##### Vie di comunicazione

1. Gli Stati inviano i rispettivi documenti relativi alla procedura



all'autorità competente, ossia la Delegazione Generale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Reinserimento per il Regno del Marocco, e il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana.

2. Ciascuno Stato comunica per via diplomatica all'altro Stato gli eventuali cambiamenti dell'autorità competente.

3. Lo Stato richiesto deve informare lo Stato richiedente nel più breve tempo possibile della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento richiesto.

#### Articolo 15

##### Lingua

Le domande di trasferimento e i documenti relativi alla procedura di trasferimento devono essere accompagnati da una traduzione in lingua francese.

#### Articolo 16

##### Dispensa dalla legalizzazione

Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono dispensati da qualsiasi formalità di legalizzazione.

#### Articolo 17

##### Consegna

Se il trasferimento della persona condannata viene accettato, i due Stati concordano il tempo, il luogo e gli altri aspetti relativi all'esecuzione dello stesso.

#### Articolo 18

##### Spese

1. Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il trasferimento. Tutte le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo che non venga diversamente deciso dai due Stati.

2. Lo Stato di esecuzione non può in alcun caso reclamare il rimborso delle spese che ha sostenuto per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.



#### Articolo 19

### Transito

1. Se uno dei due Stati firmatari della presente Convenzione ha concluso degli accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato firmatario collabora autorizzando il transito sul suo territorio, sempre che non vi si oppongano ragioni di ordine pubblico.

2. Lo Stato che chiede il transito trasmette allo Stato di transito, per il tramite delle proprie autorità competenti, una domanda recante l'identificazione del condannato in transito. La domanda di transito è accompagnata da una copia del provvedimento con cui è stato accordato il trasferimento della persona condannata.

3. Lo Stato di transito si occupa della custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.

4. Non è necessaria alcuna autorizzazione di transito se viene utilizzata la via aerea e non è previsto alcuno scalo sul territorio dello Stato di transito.

5. Ciascuno Stato può rifiutare il transito se:

- a) il condannato è un suo cittadino;
- b) il fatto per il quale è stata inflitta la pena non costituisce un reato ai sensi della propria legislazione.

### Articolo 20

#### Applicazione della Convenzione nel tempo

La presente Convenzione è applicabile all'esecuzione delle condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

### Articolo 21

#### Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione potrà essere risolta per via diplomatica.

### Articolo 22

#### Disposizioni finali

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentunesimo giorno



successivo alla data dell'ultima notifica attestante l'adempimento delle formalità interne richieste in ciascuno dei due Stati.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Le modifiche entreranno in vigore conformemente alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e faranno parte del presente Accordo.


3. La presente Convenzione ha una durata illimitata.

4. Ciascuno Stato può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento con notifica scritta indirizzata all'altro Stato. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della suddetta notifica. Tuttavia, la presente Convenzione continuerà ad essere applicata all'esecuzione delle condanne delle persone trasferite conformemente alla stessa prima che la denuncia abbia effetto.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dal loro rispettivo Governo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Rebet il 1 aprile 2014 in due originali, in lingua francese, araba e italiana. Entrambi i testi fanno fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo francese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo del  
Regno del Marocco



**CONVENTION ENTRE  
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ET  
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE  
SUR  
LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES**

**Le Gouvernement du Royaume du Maroc**

et

**Le Gouvernement de la République Italienne,**

Soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux États, et en particulier de renforcer la coopération judiciaire entre eux;

Désireux de régler d'un commun accord les questions relatives au transfèrement des personnes condamnées;

Désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine ou mesure de sûreté privative de liberté dans leur pays, afin de faciliter leur réinsertion sociale;

Déterminés dans cet esprit, à s'accorder mutuellement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne le transfèrement des personnes condamnées à des peines ou mesures de sûreté privatives de liberté.

Sont convenus des dispositions suivantes:



## Article 1 Définitions

Au sens de la présente convention:

1. L'expression "condamnation" désigne toute peine ou mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une autorité judiciaire en raison d'une infraction pénale;
2. L'expression "condamné" désigne toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive et exécutoire sur le territoire de l'un ou de l'autre État.
3. L'expression "État de condamnation" désigne l'État où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été;
4. L'expression "État d'exécution" désigne l'État vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation;
5. L'expression "jugement" désigne une décision de justice prononçant une condamnation.

## Article 2 Informations pour la personne condamnée

1. Toute personne condamnée à laquelle la présente Convention peut être appliquée doit être informée par l'État de condamnation de la possibilité qui lui est offerte par la présente Convention d'obtenir son transfèrement dans son pays pour l'exécution de sa condamnation et les dispositions de l'article 9.
2. La personne condamnée, s'elle le requiert, doit être informée de l'évolution de son dossier, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux États au sujet de sa demande de transfèrement.





### Article 3 Conditions du transfèrement

La présente Convention s'applique dans les conditions suivantes:

1. L'infraction qui motive la demande doit être punissable par la législation de chacun des deux États;
2. La décision judiciaire doit être définitive et exécutoire;
3. La personne condamnée doit être un ressortissant de l'État d'exécution;
4. La personne condamnée ou, en raison de son âge ou de son état physique ou de son état mental, son représentant légal doit consentir au transfèrement, volontairement et en étant pleinement conscient des conséquences juridiques qui en découlent;
5. Au moment de la demande de transfèrement, la personne condamnée doit avoir encore au moins un an de peine à exécuter; dans des cas exceptionnels, les deux États peuvent autoriser le transfèrement même si le reliquat de la peine est inférieur à un an;
6. L'Etat de condamnation et l'État d'exécution doivent se mettre d'accord sur ce transfèrement.

Le transfèrement sera refusé s'il est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public et aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat de condamnation et de l'Etat d'exécution.

### Article 4 Motifs de refus

Le transfèrement pourra notamment être refusé:

1. Si la personne condamnée a également la nationalité de l'État de condamnation;
2. Si l'infraction consiste uniquement en violation d'obligations militaires,



3. Si la personne condamnée ne s'est pas acquitté, dans la mesure jugée satisfaisante par l'Etat de condamnation, des frais de justice, dommages et intérêts, condamnations et sanctions pécuniaires de toute nature mises à sa charge.

### Article 5 Exécution de la condamnation

1. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent poursuivre l'exécution de la condamnation en respectant la nature et la durée de la peine ou de la mesure du sùreté privative de liberté prononcée par le jugement de l'État de condamnation.

2. Si la nature ou la durée de la peine ou de la mesure privative de liberté sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, l'Etat d'exécution peut adapter la sanction établie par l'Etat de condamnation à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour une infraction de même nature. La condamnation ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de Condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.

3. La Remise du condamné aux autorités de l'Etat d'exécution suspend l'exécution de la condamnation dans l'État de condamnation. Lorsque le condamné, se soustrait à l'exécution, une fois transféré vers l'Etat d'Exécution, l'Etat de condamnation récupèrera le droit d'exécuter le reliquat de la peine.

4. L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la peine lorsque l'Etat d'exécution la considère terminée.

### Article 6 Cessation d'exécution

1. L'Etat de condamnation informe sans délai l'Etat d'exécution de toute décision ou de tout acte de procédure intervenu sur son territoire qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

2. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'elles ont été informées d'une telle décision.



### Article 7 Révision du jugement

L'Etat de condamnation reste seul compétent pour statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

### Article 8 Mesures de clémence

L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent accorder la grâce, l'amnistie ou toute autre mesure visant à réduire la peine conformément à leur Constitution ou à leurs lois.

### Article 9 Autres faits

1. Toute personne transférée, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne pourra être poursuivie, détenu, jugée ou condamnée à nouveau dans l'Etat d'exécution sur la base des faits qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation.

2. Toutefois, la personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée

dans l'Etat d'exécution pour tout autre fait antérieur à celui ayant donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation, lorsqu'il est sanctionné pénalement par la législation de l'Etat d'exécution. Pour les infractions punies par la peine de mort, l'Etat d'exécution appliquerait la peine prévue pour la même infraction par la loi de l'Etat de condamnation.

### Article 10 Informations sur l'exécution de la condamnation

L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation:

- a) Lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;
- b) Si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée; ou



c) Si l'État de condamnation lui demande un rapport spécial.

### Article 11 Demande de transfèrement

1. Le condamné lui-même ou son représentant légal peuvent présenter soit à l'Etat de condamnation, soit à l'Etat d'exécution une requête écrite de transfèrement.

2. La demande de transfèrement peut être présentée soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.

3. Toute demande de transfèrement, est formulée par écrit. Elle indique l'identité complète du condamné ainsi que son lieu de résidence ou domicile dans l'Etat de condamnation et dans l'Etat d'exécution.

### Article 12 Documents à fournir

1. Sont produits par l'Etat d'exécution soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'Etat de condamnation:

a) Un document ou une déclaration indiquant que le condamné est un ressortissant de cet Etat;

b) Le texte des dispositions légales sanctionnant le fait qui a donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation, ainsi que toute information utile sur les modalités de l'exécution de la sanction dans l'Etat d'exécution, et sur les conséquences juridiques de la condamnation dans l'Etat d'exécution.

2. Sont produits par l'Etat de condamnation, soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'Etat d'exécution:

a) Une déclaration recueillie par une autorité compétente constatant le consentement du condamné ou de son représentant légal conformément à l'article 3 de la présente Convention;

b) Un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;

c) L'original ou une copie certifiée conforme du jugement dont le caractère exécutoire est certifié par l'État de condamnation;

d) Les renseignements sur la nature, la durée et la date du début de la



- condamnation;
- e) Une copie des dispositions légales sur lesquelles repose le jugement;
  - f) Les renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation;
  - g) Chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur la personne condamnée, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.

3. Si l'un des deux Etats estime que les renseignements fournis par l'autre Etat sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il peut demander le complément d'informations nécessaires.

### **Article 13** **Vérification du consentement du détenu**

L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un agent consulaire ou d'une autre personne désignée d'un commun accord, que le consentement a été donné volontairement et en pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent.

### **Article 14** **Voies de communication**

1. Les Etats envoient les documents respectifs concernant la procédure à l'autorité compétente, à savoir, la Délégation Générale de l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion pour le Royaume du Maroc et au Ministère de la Justice pour la République Italienne.
2. Chaque Etat communique par la voie diplomatique à l'autre Etat les changements éventuels de l'autorité compétente.
3. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant dans les plus brefs délais de la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.



**Article 15****Langue**

Les demandes de transfèrement et les documents concernant la procédure de transfèrement doivent être accompagnés d'une traduction en langue française.

**Article 16****Dispense de légalisation**

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.

**Article 17****Remise**

Si le transfèrement de la personne condamnée est accepté, les deux Etats se mettent d'accord sur le temps, le lieu et tout autre aspect relatif à l'exécution du transfèrement.

**Article 18****Frais**

1. L'Etat d'exécution fournit l'escorte pour le transfèrement. Tous les frais de transfèrement sont à la charge de l'Etat d'exécution, sauf s'il en est décidé autrement par les deux Etats.

2. L'Etat d'exécution ne peut en aucun cas réclamer le remboursement des frais engagés par lui pour l'exécution de la peine et la surveillance du condamné.

**Article 19****Transit**

1. Si l'un des deux Etats signataires de la présente Convention a conclu des



accords avec un Etat tiers pour le transfèrement des condamnés, l'autre Etat signataire coopère en autorisant le transit sur son territoire, à condition que des raisons d'ordre public ne s'opposent pas.

2. L'Etat qui demande le transit transmet à l'Etat de transit, par le biais de ses Autorités compétentes une demande contenant l'identification du condamné en transit. La demande de transit est accompagnée de la copie de la mesure qui a accordé le transfèrement du condamné.

3. L'Etat de transit s'occupe de la garde de la personne en transit pendant sa permanence sur son territoire.

4. Aucune autorisation de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée et aucune escale n'est prévue sur le territoire de l'Etat de transit.

5. Chaque Etat peut refuser le transit si :

- a) le condamné est un de ses ressortissants ;
- b) le fait pour lequel la peine a été imposée ne constitue pas une infraction eu égard de sa législation.

### Article 20

#### Application de la convention dans le temps

La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après sa mise en application.

### Article 21

#### Règlement des différends

Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention pourra être résolu par la voie diplomatique.

### Article 22

#### Dispositions finales

1- La présente Convention entrera en vigueur le 31<sup>ème</sup> jour suivant la date de la dernière notification attestant l'accomplissement des formalités internes



requisies dans chacun des deux États.

2- Le présent Accord pourra être modifié en tout moment par accord écrit entre les Etats Contractants. Toute modification entrera en vigueur conformément à la procédure prescrite au paragraphe 1 du présent Article et fera partie du présent Accord.

3- La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

3. Chaque Etat peut dénoncer la présente Convention en tout temps par notification écrite adressée à l'autre Etat. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification. Toutefois, la présente Convention continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément à ladite Convention avant que la dénonciation ne prenne effet.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à Rabat..... le 1<sup>er</sup> Avril 2014.. en double exemplaires originaux, en langue française, arabe et italienne. Les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.

Pour le Gouvernement du  
Royaume du Maroc

Pour le Gouvernement de la  
République Italienne

